



# CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

\*\*\*\*\*

**DELIBERA n. 47/2024 del 16/12/2024**

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.**

**Allegati:**

- All. A\_ Modifiche Regolamento CUP (firmato: No, riservato: No )
- scheda sintetica (firmato: No, riservato: No )
- Parere Revisori dei Conti (firmato: No, riservato: No )

**Pareri:**

**Hash:**

DEL\_DELC\_47\_2024.pdf

23640461DF79617061D74E8949EA894D46989D5EC71F4ECE11A1BDC272F311C8ABE35440494EA5EB9B5DFB08FA413F9AFC7943DD92CF59473EB342C7A8CB72C2

A - Scheda Sintetica.odt

B330505ECD543A8103A6EE6B11E5BA2189E78A4DA2C48B6AE5A69F34C08C0D835A766D4712D6177E4546613C44C496ECDD43A2F716C4879BFDBBF7C7CB22DE1

Verbale n. 19 Parere regolamento CUP\_signed.pdf

5D19DFD7768204A2DC9AE6C5C0DDD8D6CECE0B79E7C7C629B05814E40E71FD3EACC1FBDB015863BFE081371053BA9E55193753E67DAFC71C13B22A6F9FF638D6

Allegato A - Modifiche Regolamento CUP 2024.pdf

53B11975DCB8F17B6342472FCDAB2E20AF6C8BCFE08CA450BEDDD73649E8341E74A496B3034382710DD856C170092321D110841E9406849337CBB5DB1ADFE158

Delibera. n. 47 del 16/12/2024



# CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

## Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 47 del 16/12/2024 - 17/12/2024

### MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

#### VERBALE

Il **16** di **dicembre 2024**, a partire dalle ore **20:10**, nel Palazzo Comunale di Sesto San Giovanni, ha inizio la trattazione dell'argomento in oggetto e risultano presenti i sigg.ri:

N. Progr	Nominativo	Incarico	Presenza
1.	DI STEFANO ROBERTO	Sindaco	Presente
2.	BONATO ROBERTO	Consigliere Comunale	Presente
3.	CAGLIANI FELICE STEFANO	Consigliere Comunale	Presente
4.	CALINI ROBERTO	Consigliere Comunale	Presente
5.	COCCETTI DAVIDE	Presidente del Consiglio	Presente
6.	CUPIDO GIULIA	Consigliere Comunale	Presente
7.	FOGGETTA MICHELE	Consigliere Comunale	Presente
8.	GAROTTA LUCA	Consigliere Comunale	Presente
9.	GATTI ERNESTO GUIDO	Consigliere Comunale	Presente
10.	GHEZZI GABRIELE	Consigliere Comunale	Presente
11.	HAMDY YOUNES SOAD	Consigliere Comunale	Presente
12.	MADERLONI YURI GIOVANNI	Consigliere Comunale	Presente
13.	MILAZZO IRENE	Consigliere Comunale	Presente
14.	MOLTENI MARIO	Consigliere Comunale	Presente
15.	MONTRASIO MARCO	Consigliere Comunale	Presente
16.	NIGRO GIANLUCA	Consigliere Comunale	Presente
17.	PAGANI MARIA LUIGIA	Consigliere Comunale	Presente
18.	PASTORINO LOREDANA LUCIA	Consigliere Comunale	Presente
19.	PINI NICOLETTA	Consigliere Comunale	Presente
20.	POGLIAGHI FEDERICO	Consigliere Comunale	Presente
21.	RICUPERO VINCENZO	Consigliere Comunale	Presente
22.	ROMANO SALVATORE	Consigliere Comunale	Presente

23.	TUROLLA PIETRO	Consigliere Comunale	Presente
24.	VALSECCHI SERGIO	Consigliere Comunale	Presente
25.	VINCELLI GIANMARIA	Consigliere Comunale	Presente

**Presenti n. 25**

**Assenti n. 0**

La presenza del Consigliere Gianmaria Vincelli avviene da remoto mediante piattaforma "Microsoft Teams", ai sensi del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

L'identità personale del componente collegato in videoconferenza, compresa la votazione, è stata accertata da parte del Segretario Generale.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, **Davide Cocchetti**.

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale, **Roberto Maria Carbonara**.

Sono presenti i seguenti Assessori: Alessandra Aiosa, Giovanni Fiorino, Antonio Lamiranda, Luca Nisco, Loredana Paterna.

Vista la proposta deliberativa allegata, n. **6294/2024** del **28/11/2024**, recante ad oggetto:  
**"MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA";**

Dato atto che tutte le delibere iscritte all'ordine del giorno della seduta odierna vengono trattate congiuntamente (unica presentazione e unica discussione generale) e votate separatamente (con distinte dichiarazioni di voto);

Udita la relazione del Sindaco, Roberto Di Stefano;

Visti i pareri allegati alla stessa;

Visto l'art. 42 del D. Lgs n. 267/00;

Precisato che si pone a corredo della proposta deliberativa, la relazione del collegio di revisione contabile (allegata);

Evidenziato che la proposta deliberativa è stata illustrata altresì nella seduta di 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente, tenutasi il giorno 11 dicembre 2024;

Uditi gli interventi, così come pervenuti ed allegati alla sola ultima delibera n. 51/2024, oggetto della presente seduta;

Udita la replica dell'Assessore, Alessandra Aiosa e del Sindaco, Roberto Di Stefano;

Precisato, altresì, che alle ore 00:04 del giorno 17 dicembre 2024, ha inizio la votazione della proposta deliberativa in oggetto;

Con n. **16** voti favorevoli, n. **9** astenuti (Pagani, Hamdy, Foggetta, Milazzo, Gatti, Pastorino, Cagliani, Maderloni, Garotta), espressi con votazione palese per alzata di mano dai consiglieri presenti in aula e con dichiarazione dal consigliere collegato in videoconferenza (n. **25** presenti e votanti);

#### **DELIBERA**

1. di **approvare** l'allegata proposta deliberativa recante ad oggetto:  
**"MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA".**

INDI,

con separata votazione, con n. **16** voti favorevoli, n. **9** astenuti (Pagani, Hamdy, Foggetta, Milazzo, Gatti, Pastorino, Cagliani, Maderloni, Garotta), espressi con votazione palese per alzata di mano dai consiglieri presenti in aula e con dichiarazione dal consigliere collegato in videoconferenza (n. **25** presenti e votanti);

#### **DELIBERA**

2. di dichiarare la corrente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, in contesto di piena continuità dell'azione amministrativa locale.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**IL Presidente del Consiglio  
COCETTI DAVIDE**

**IL Segretario Generale  
CARBONARA ROBERTO MARIA**



**CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI**

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**Proposta di deliberazione  
Consiglio Comunale**

**6294/2024**

**OGGETTO:** MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

**Dirigente Firmatario**

PIROVANO LAURA

Settore Economico Finanziario e tributario

Settore Economico Finanziario e tributario

**IL DIRETTORE**

Visti:

- l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che recita testualmente: "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";
- l'art. 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;
- l'art. 52 del D. Lgs 446/97 che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156;

Dato atto che:

- la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- con propria deliberazione n. 9 del 9.2.2021 si istituiva il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) di cui all'art. 1, commi 816 e segg. della Legge n. 160/2019, approvando contestualmente il relativo Regolamento comunale per l'applicazione del canone di cui sopra, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30 marzo 2022 e n. 20 del 9 maggio 2023;

Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al Regolamento di cui sopra nell'intento di introdurre agevolazione nei settori meritevoli di tutela, nell'interesse dell'intera collettività, quali il volontariato in specifici ambiti, i settori interessati da una profonda crisi economica, l'imprenditoria giovanile e le attività istituzionali, come meglio descritto e motivato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, garantendo al contempo invarianza di gettito e il rispetto degli equilibri di bilancio imposti dalla finanza pubblica;

Richiamato l'art. 1, comma 836 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio per l'anno 2020) che ha disposto: "Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati";

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#).";

Visto l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)"

Visto il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 195 del 16 agosto 2021, relativo all'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti

regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e il nuovo canone mercatale non siano assoggettati ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visti gli artt. 7 e 42, comma 2, del DLgs n. 267/2000 che attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza per l'adozione dei regolamenti che disciplinano i tributi comunali;

Visto il D.lgs n. 267/2000;  
Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che sulla presente proposta viene espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il parere in ordine alla regolarità tecnica;

Dato altresì atto che ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulla presente proposta viene richiesto il parere all'organo di revisione economico finanziaria;

Rilevata la sussistenza nel caso di specie di ragioni di urgenza per la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto propedeutica all'approvazione dei documenti di programmazione 2025-2027.

**PROPONE**  
**al Consiglio comunale di deliberare:**

1. per le motivazioni di cui in premessa, di modificare il vigente "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", approvato con la Delibera C.C. n. 9 del 9.2.2021 e successivamente modificato con le Delibere di C.C. n. 13 del 30.3.2022 e n. 20 del 9 maggio 2023, come dettagliato nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il nuovo testo del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2025;
3. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" contestualmente alla pubblicazione della presente;
4. di prendere atto che, stante quanto previsto dalla circolare 2/DF del 22 novembre 2019, la presente deliberazione non è oggetto di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi l'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



**PUNTO N. 4 O.D.G. – MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.**

**PRESIDENTE:** Passiamo alla votazione della delibera n 4: "*Modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*".

Anche in questo caso andiamo direttamente a dichiarazione di voto.  
"Città in Comune". Consigliera Pagani.

**CONSIGLIERA PAGANI:** Grazie Presidente.  
Il nostro voto è di astensione.

**PRESIDENTE:** "Reinventiamo Sesto". Consigliera Hamdy.

**CONSIGLIERA HAMDY:** Grazie anche per noi è di astensione.

**PRESIDENTE:** "Alleanza Verdi Sinistra". Consigliere Foggetta.

**CONSIGLIERE FOGGETTA:** Astensione.

**PRESIDENTE:** "Lega Salvini Lombardia". Consigliera Pini.

**CONSIGLIERA PINI:** Grazie Presidente.  
Voto favorevole.

**PRESIDENTE:** "Forza Italia". Consigliera Cupido.

**CONSIGLIERA CUPIDO:** Favorevole.

**PRESIDENTE:** "Partito Democratico". Consigliere Gatti.

**CONSIGLIERE MADERLONI:** Grazie Presidente.

Pur apprezzando lo sforzo di migliorare riteniamo che il percorso e l'allargamento siano un'occasione persa che questo regolamento e le modifiche del regolamento portano, crediamo che ad esempio sia limitante fermarsi solamente a delle categorie specifiche per un lasso di tempo definito, quando sarebbe opportuno, come abbiamo provato a spiegare anche in aula, allargare la possibilità per permettere che in qualche modo anche varie altre tipologie di categorie possano beneficiare di questa opportunità e non solo alcune specifiche.

In questo caso riteniamo che il Regolamento potesse essere migliorativo, quindi al momento ci asteniamo.

**PRESIDENTE:** "Gruppo Misto". Consigliere Vincelli.

**CONSIGLIERE VINCELLI:** Grazie Presidente.

Ogni cosa si può sempre migliorare, però bisogna sempre partire da un punto, questo è secondo noi Moderati un punto di partenza per quanto riguarda il rilancio di alcune categorie. Non riesco mai a comprendere fino in fondo più il discorso del PD perché si astenga ad una situazione di rilancio della città.

Il nostro voto è favorevole.

**PRESIDENTE:** "Amiamo Sesto". Consigliere Molteni.

**CONSIGLIERE MOLTENI:** Favorevole.

**PRESIDENTE:** "Fratelli d'Italia". Consigliere Turolla.

**CONSIGLIERE TUROLLA:** Secondo Fratelli d'Italia voto favorevole.

**PRESIDENTE:** "Di Stefano Sindaco". Consigliere Bonato.

**CONSIGLIERE BONATO:** Grazie Presidente.

La nostra Lista vota a favore di questa delibera.

Con la modifica di questo Regolamento si vanno a favorire alcune attività sicuramente meritevoli di tutte le nostre attenzioni. Tra queste vi sono certamente le raccolte Fondi fatte da associazioni senza scopo di lucro, con finalità di assistenza e previdenza, cultura e ricerca scientifica, la cui esenzione del pagamento dell'occupazione temporanea è un atto importante di giustizia.

Non è da meno la riduzione del 70% della medesima imposta per le edicole, le quali rappresentano un presidio culturale importantissimo per la nostra città, essendo queste non solo un punto di vendita ma un luogo di scambio di relazioni tra i cittadini che la frequentano e anche sempre più fornitori di servizi accessori fondamentali per i cittadini. Ciò ad esprimere la volontà di questa amministrazione di contribuire alla preservazione del numero delle edicole rimaste sul nostro territorio.

Qualche parola in più sulla riduzione fino al 60% dell'imposta per l'occupazione con i dehors, riconosciuta per i primi due anni a giovani imprenditori che aprono o apriranno nuove attività sul nostro territorio. È indubbio che la presenza di locali con spazi all'aperto sulle pubbliche piazze o sulle pubbliche vie rappresentino punti fondamentali per l'aggregazione fra i cittadini, e un presidio naturale della vita dei quartieri. Il futuro prossimo della nostra città vedrà gravi tagli sul nostro territorio, un numero sempre crescente di giovani che stanno qui per studiare o per lavorare e che creeranno con la domanda di luoghi di aggregazione la cui apertura speriamo di poter incentivare con questo provvedimento. Grazie.

**PRESIDENTE:** Procediamo alla votazione di questa quarta delibera.

*(Il Presidente procede con la votazione per alzata di mano della delibera al punto n. 4 all'ordine del giorno).*

**PRESIDENTE:**

Favorevoli in aula? N. 16 voti favorevoli.

Contrari? Nessun voto contrario.

Astenuti? N. 9 astenuti.

Da remoto:

Consigliere Vincelli? Favorevole.

*Favorevoli 16. Astenuti 9. Contrari 0.*

**PRESIDENTE:**

Con 25 voti validi, 16 favorevoli e 9 astenuti la delibera viene approvata.

Procediamo per l'immediata eseguibilità.

*(Il Presidente procede con la votazione per alzata di mano per l'immediata eseguibilità della delibera al punto n. 4 all'ordine del giorno).*

**PRESIDENTE:**

Favorevoli in aula? N. 16 voti favorevoli.

Contrari? Nessun voto contrario.

Astenuti? N. 9 astenuti.

Da remoto:

Consigliere Vincelli? Favorevole.

*Favorevoli 16. Astenuti 9. Contrari 0.*

**PRESIDENTE:**

Con 25 voti validi, 16 favorevoli e 9 astenuti la delibera è esecutiva.

**ALLEGATO A**

**Modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (legge 160/2019 commi 816-836 e 846-847).**

Regolamento in vigore all'1.1.2023	Proposta di modifica (in giallo le modifiche)	Motivazione
<p><b>Articolo 31 - Esenzioni dal canone</b></p> <p>Sono esenti dal canone: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purchè di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti; c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale; d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima; e) le occupazioni di aree cimiteriali; f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola; g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap; h) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, collocate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 110 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.; i) La pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dagli Enti Pubblici Territoriali; j) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si</p>	<p><b>Articolo 31 - Esenzioni dal canone</b></p> <p>Sono esenti dal canone: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purchè di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti; c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale; d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima; e) le occupazioni di aree cimiteriali; f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola; g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap; h) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, collocate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 110 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.; i) La pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dagli Enti Pubblici Territoriali; j) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si</p>	<p>Si è ritenuto opportuno introdurre tra le esenzioni le occupazioni di cui alla lettera u) in quanto relative ad attività reputate meritevoli di tutela ed interesse per l'intera collettività precedentemente soggette ad una mera riduzione di tariffa.</p>

<p>effettua la vendita; k) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto; l) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; m) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; n) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;</li> <li>2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;</li> <li>3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari; o) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto; p) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione; q) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti; r) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché</li> </ol>	<p>effettua la vendita; k) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto; l) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; m) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; n) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;</li> <li>2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;</li> <li>3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari; o) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto; p) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione; q) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti; r) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché</li> </ol>
--	--

attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; s) i cartelli riportanti la sola dicitura "vendesì/affittasi", privi di loghi, marchi o denominazioni riferibili a soggetti diversi dal proprietario, riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; t) i messaggi pubblicitari realizzati dal soggetto che abbia stipulato con il Comune: un contratto di sponsorizzazione per la valorizzazione e manutenzione di aree verdi♣ pubbliche e di arredi urbani del Comune, all'interno delle aree e sugli arredi stessi; accordi di collaborazione in attuazione del progetto "TUTTA MIA QUESTA♣ CITTA' RIPENSARE LO SPAZIO URBANO SESTO UNA CITTA' PER DONNE E UOMINI" che ha come obiettivo la rigenerazione e valorizzazione degli spazi urbani. Dette esenzioni si applicano alle varie forme di pubblicità in cui sia richiamato o raffigurato il logo/marchio del partner economico, nelle modalità concordate nell'ambito dei singoli accordi di progetto;

2. L'accesso alle esenzioni del canone, non immediatamente applicabili, perché dipendenti da circostanze note al contribuente e non disponibili da parte del Comune o del concessionario, in caso di affidamento del servizio, è subordinato al riscontro ed eventuale valutazione previa apposita dichiarazione da presentarsi inderogabilmente entro il 31 gennaio di ogni anno.

attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; s) i cartelli riportanti la sola dicitura "vendesì/affittasi", privi di loghi, marchi o denominazioni riferibili a soggetti diversi dal proprietario, riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; t) i messaggi pubblicitari realizzati dal soggetto che abbia stipulato con il Comune: un contratto di sponsorizzazione per la valorizzazione e manutenzione di aree verdi♣ pubbliche e di arredi urbani del Comune, all'interno delle aree e sugli arredi stessi; accordi di collaborazione in attuazione del progetto "TUTTA MIA QUESTA♣ CITTA' RIPENSARE LO SPAZIO URBANO SESTO UNA CITTA' PER DONNE E UOMINI" che ha come obiettivo la rigenerazione e valorizzazione degli spazi urbani. Dette esenzioni si applicano alle varie forme di pubblicità in cui sia richiamato o raffigurato il logo/marchio del partner economico, nelle modalità concordate nell'ambito dei singoli accordi di progetto; **u) le occupazioni temporanee per la raccolta fondi e campagne di sensibilizzazione ed attività di volontariato effettuate da Enti senza scopo di lucro, con finalità di assistenza, previdenza, cultura e ricerca scientifica.**

2. L'accesso alle esenzioni del canone, non immediatamente applicabili, perché dipendenti da circostanze note al contribuente e non disponibili da parte del Comune o del concessionario, in caso di affidamento del servizio, è subordinato al riscontro ed eventuale valutazione previa apposita dichiarazione da presentarsi inderogabilmente entro il 31 gennaio di ogni anno.

<p><b>Articolo 32 - Riduzioni</b> Per le occupazioni di suolo e la diffusione di messaggi pubblicitari sono previste le seguenti riduzioni:</p> <p>a) le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono ridotte nella misura del 10%;</p> <p>b) per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora le stesse siano effettuate per fini non economici la tariffa è ridotta del 80%;</p> <p>c) per le occupazioni effettuate con attrazioni dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta del 80%;</p> <p>d) per le occupazioni effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia inerente la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici la tariffa è ridotta del 50%;</p> <p>e) per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendano direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50%;</p> <p>f) per le occupazioni temporanee di durata superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 50%;</p> <p>g) per le occupazioni temporanee di durata superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50% corrispondendo il canone in modo anticipato;</p> <p>h) per le occupazioni temporanee per raccolta fondi e campagne di sensibilizzazione ed attività di volontariato effettuate da Enti senza scopo di lucro, con finalità di assistenza, previdenza, cultura e ricerca scientifica la tariffa è ridotta del 50%;</p> <p>i) la tariffa del canone è ridotta del 50%: per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente non avente fini di lucro; purché la pubblicità effettuata non abbia fini di lucro; per pubblicità effettuata in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, sindacali e religiose qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici,</p>	<p><b>Articolo 32 - Riduzioni</b> Per le occupazioni di suolo e la diffusione di messaggi pubblicitari sono previste le seguenti riduzioni:</p> <p>a) le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono ridotte nella misura del 10%;</p> <p>b) per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora le stesse siano effettuate per fini non economici la tariffa è ridotta del 80%;</p> <p>c) per le occupazioni effettuate con attrazioni dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta del 80%;</p> <p><b>d) per le occupazioni effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia inerente la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici la tariffa è ridotta del 40%;</b></p> <p>e) per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendano direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50%;</p> <p>f) per le occupazioni temporanee di durata superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 50%;</p> <p><b>g) per le occupazioni temporanee di durata superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 40%;</b></p> <p><b>h) abrogato</b></p> <p>i) la tariffa del canone è ridotta del 50%: per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente non avente fini di lucro, purché la pubblicità effettuata non abbia fini di lucro; per pubblicità effettuata in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, sindacali e religiose qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici,</p>	<p>In linea generale, attraverso la modifica proposta dell'art. 32, il Civico Ente, tende a dare impulso ad alcuni settori che appaiono interessati da una profonda crisi economica, a favorire le nuove attività commerciali con particolare riferimento all'imprenditoria giovanile ed a tutelare occupazioni reputate meritevoli dalla collettività per le finalità che le caratterizzano.</p> <p>Nel contempo alcune modifiche hanno la funzione di assicurare la tendenziale invarianza di gettito e gli equilibri di bilancio imposti dalla finanza pubblica.</p> <p>Esaminiamo nello specifico le singole modifiche:</p> <p>La riduzione dell'abbattimento sulla tariffa in materia edilizia di cui alla lettera d) serve ad assicurare l'invarianza del gettito di cui all'art.1, comma 817, della legge 160/2019.</p> <p>La riduzione dell'abbattimento sulla tariffa in relazione alle occupazioni temporanee di durata superiore a 30 giorni di cui alla lettera g) ha la funzione di assicurare l'invarianza del gettito di cui all'art. 1, comma 817, della legge 160/2019.</p> <p>L'introduzione della lettera l) ha la funzione di attenuare la tassazione locale in un settore particolarmente in crisi quale quello della vendita di giornali e periodici con la previsione di una riduzione della tariffa estremamente significativa.</p>
--	--	---

<p>con il patrocinio degli Enti Pubblici Territoriali; per la pubblicità relativa a spettacoli viaggianti o di beneficenza.</p>	<p>con il patrocinio degli Enti Pubblici Territoriali; per la pubblicità relativa a spettacoli viaggianti o di beneficenza;</p> <p><b>l) per le occupazioni di suolo pubblico, effettuate con edicola, regolarmente autorizzate, la tariffa del canone annuale è ridotta del 70%;</b></p> <p><b>m) per le occupazioni con arredi urbani / dehors, nel caso si tratti di prima richiesta del titolo autorizzativo e per i primi due anni di occupazione, il canone è ridotto del 50%. Nel caso in cui dette occupazioni siano effettuate da giovani imprenditori, fino al trentacinquesimo anno di età, che esercitano la propria attività in forma individuale o associativa, in tal caso composte in prevalenza da giovani che abbiano una età inferiore a 35 anni, per la prima richiesta del titolo autorizzativo e per i primi due anni di occupazione il canone è ridotto del 60%;</b></p> <p><b>n) per gli impianti pubblicitari regolarmente autorizzati e destinati esclusivamente alle affissioni dirette, così come identificate dal capo IV del vigente Piano Generale Degli Impianti Pubblicitari Del Comune Di Sesto San Giovanni, la tariffa del canone è ridotta del 10%.</b></p>	<p>L'introduzione della lettera m) ha la funzione di agevolare e favorire nuove aperture nel comparto del commercio e di favorire, in particolare, quelle caratterizzate da giovani imprenditori per il primo biennio.</p> <p>L'introduzione della lettera n) ha lo scopo di favorire la diffusione di messaggi pubblicitari, nella forma delle affissioni da parte di privati, nel territorio di sesto per questioni di decoro urbano andandosi diffondendo una "desertificazione" degli impianti presenti sul territorio.</p>
<p><b>Articolo 35 -Riduzione del canone Pubbliche affissioni</b></p> <p>1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 50%: a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato, gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 31 del presente regolamento;</p> <p>b) per i manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio degli enti pubblici territoriali; d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) per gli annunci mortuari.</p>	<p><b>Articolo 35 -Riduzione del canone Pubbliche affissioni</b></p> <p>1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 50%: a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato, gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento;</p> <p>b) per i manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio degli enti pubblici territoriali; d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) per gli annunci mortuari.</p>	<p>La modifica proposta all'art. 35 riguarda un mero refuso del richiamo ad altra norma.</p>



<p>2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c), i manifesti devono essere commissionati e corrisposti dal soggetto avente diritto alla riduzione ed essere privi di sponsor e/o loghi o riferimenti a società o messaggi commerciali. Il contenuto del messaggio deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono visibili in concorso a quelle dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto. La riduzione si applica esclusivamente per i primi 96 fogli e per i primi 10 giorni, commissionati nell'ambito dello stesso evento o manifestazione; nel caso di commissioni superiori, per numero di fogli o giorni, si applicherà il canone in misura intera sull'eccedenza.</p> <p>3. Per l'applicazione della riduzione di cui al comma 1, lettera c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.</p>	<p>2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c), i manifesti devono essere commissionati e corrisposti dal soggetto avente diritto alla riduzione ed essere privi di sponsor e/o loghi o riferimenti a società o messaggi commerciali. Il contenuto del messaggio deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono visibili in concorso a quelle dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto. La riduzione si applica esclusivamente per i primi 96 fogli e per i primi 10 giorni, commissionati nell'ambito dello stesso evento o manifestazione; nel caso di commissioni superiori, per numero di fogli o giorni, si applicherà il canone in misura intera sull'eccedenza.</p> <p>3. Per l'applicazione della riduzione di cui al comma 1, lettera c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.</p>
--	--

<p><b>Articolo 36 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni</b></p> <p>1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio; b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche ed amministrative; f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.</p>	<p><b>Articolo 36 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni</b></p> <p>1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio; b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche ed amministrative; f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati; g) i <b>manifesti relativi ad eventi organizzati dal Civico Ente e risultanti da apposito atto deliberativo della Giunta Municipale la cui affissione sia richiesta direttamente dall'Ente; h) i manifesti la cui affissione sia richiesta, in via esclusiva, senza la presenza di loghi o denominazioni di terzi, dal Civico Ente nel limite massimo di 80 fogli.</b></p>	<p>L'introduzione tra le esenzioni dei manifesti che rientrano negli eventi organizzati dal Comune sulla base degli indirizzi della Giunta Municipale ovvero su richiesta dell'Ente per interessi generali risponde a finalità di ragionevolezza per evitare di dover sopportare costi per manifestazioni, eventi o circostanze rientranti nel più generale interesse pubblico. La presenza di un limite di fogli risponde alla funzione di evitare di destinare un numero eccessivo di spazi ad affissioni gratuite.</p>
<p><b>Articolo 40 - Sanzioni e indennità</b></p> <p>1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'art. 1, comma 821 della Legge 160/2019.</p> <p>2. Alle occupazioni ed alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:</p> <p>a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale o</p>	<p><b>Articolo 40 - Sanzioni e indennità</b></p> <p>1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'art. 1, comma 821 della Legge 160/2019.</p> <p>2. Alle occupazioni ed alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:</p> <p>a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale o</p>	<p>Con la modifica dell'art. 40 si intende agevolare l'adempimento spontaneo da parte dei cittadini prevenendo un termine maggiore per avvalersi del c.d. ravvedimento operoso. Il termine, infatti, passa da 90 a 365 giorni.</p>

<p>incaricato di pubblico servizio; b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p> <p>3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art.7 bis del D. lgs. 267/2000.</p> <p>4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore ad Euro 25,00.</p> <p>5. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 4 non siano state constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza è prevista in via spontanea una sanzione ridotta pari al 4% del canone, entro e non oltre 90 giorni dalla data in cui lo stesso era dovuto.</p> <p>6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva.</p> <p>7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta ed il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.</p>	<p>incaricato di pubblico servizio; b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p> <p>3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art.7 bis del D. lgs. 267/2000.</p> <p>4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore ad euro 25,00.</p> <p>5. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 4 non siano state constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza è prevista in via spontanea una sanzione ridotta pari al 4% del canone, entro e non oltre <b>365 giorni</b> dalla data in cui lo stesso era dovuto.</p> <p>6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva.</p> <p>7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta ed il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.</p>
---	---

# COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Provincia Di Milano

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 19 DEL 13/12/2024

### **PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 6294/2024 AVENTE AD OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Il giorno 13 del mese di dicembre dell'anno 2024 alle ore 10,45 si è riunito in audio-videoconferenza tramite piattaforma Skype, il Collegio dei Revisori del Comune di Sesto San Giovanni nelle persone dei Sigg:

Dr. Bruno Flavio Mennucci (Presidente)

Dr. Andrea Belotti (componente)

Dr. Alberto Laguardia (componente dimissionario dal 05/11/2024 e assente giustificato)

per rilasciare apposito parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 6294/2024 di cui all'oggetto.

Il Presidente, dopo aver identificato i partecipanti e constatato che agli stessi sia consentito seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nelle operazioni di verifica e che sia possibile scambiarsi tempestivamente la documentazione, dichiara aperta la seduta e il Collegio inizia l'esame della documentazione predisposta dall'Ente.

L'Organo di revisione

Visto

Il nuovo regolamento, unitamente ai suoi allegati, che si compone in n. 59 articoli;

Premesso che

- in applicazione dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. 446/1997, i Comuni hanno la possibilità di modificare, attraverso la propria potestà regolamentare generale, la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

- con deliberazione consiliare n. 9 del 9.2.2021 si istituiva il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) di cui all'art. 1, commi 816 e segg. della Legge n. 160/2019, approvando contestualmente il relativo Regolamento comunale per l'applicazione del canone di cui sopra, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30 marzo 2022 e n. 20 del 9 maggio 2023;

Vista

la proposta di deliberazione n. 6294/2024 che prevede l'introduzione delle seguenti esenzioni:

*Articolo 31 - Esenzioni dal canone per le occupazioni:*

Introdotta l'esenzione per le occupazioni temporanee per la raccolta fondi e campagne di sensibilizzazione ed attività di volontariato effettuate da Enti senza scopo di lucro, con finalità di assistenza, previdenza, cultura e ricerca scientifica.

*Articolo 32 – Riduzioni per le occupazioni*

Introdotte le seguenti riduzioni:

- del 70% per le occupazioni da parte di edicole;

- del 50% per le occupazioni con arredi urbani/dehors, elevata al 60% in caso di giovani imprenditori per i primi due anni di occupazione;

- del 10% per gli impianti pubblicitari destinati esclusivamente alle affissioni dirette.

e la modifica delle seguenti riduzioni:

- per le occupazioni effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia la riduzione passa dal 50% al 40%;
- per le occupazioni temporanee di durata superiore a 30 giorni la riduzione passa dal 50% al 40%;

Richiamati

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Visto

- il parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del settore economico finanziario espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 del TUEL in data 06/12/2024;

- il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 del TUEL in data 06/12/2024;

Rilevato che

la modifica regolamentare in oggetto è articolata in modo tale assicurare l'invarianza di gettito in entrata prevista dall'art.1, comma 817, della legge 160/2019 e tenuto conto che la stessa non ha avuto ripercussioni sullo stanziamento in entrata iscritto nello schema di bilancio 2025-2027.

**ESPRIME**

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Letto, confermato, sottoscritto

**L'ORGANO DI REVISIONE**

Dr. Bruno Flavio Mennucci (Presidente)

Dr. Andrea Belotti (componente)

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005*



MENNUCCI  
BRUNO  
FLAVIO  
13.12.2024  
19:12:02  
GMT+02:00

Firmato digitalmente da:  
ANDREA BELOTTI  
Data: 13/12/2024 17:59:36



# CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**Servizio Bilancio e Atti di Programmazione - Tributi**

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 6294/2024 del Servizio Bilancio e Atti di Programmazione - Tributi ad oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Sesto San Giovanni li, 06/12/2024

**Sottoscritto dal Responsabile  
(PECORA CINZIA)  
con firma digitale**



# CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

## Settore Economico Finanziario e tributario

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 6294/2024 ad oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Sesto San Giovanni li, 06/12/2024

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore Economico  
Finanziario  
(PECORA CINZIA)  
con firma digitale**